



Decreto n. 3888

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Presidente del Tribunale

anche in funzione di coordinatore dell'ufficio del Giudice di pace;

visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella G.U. n. 70 in data 17/3/2020;

visto il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” pubblicato sulla G.U. n. 94 in data 8 aprile 2020

considerato che dal combinato disposto dei due citati decreti legge si evince che dal 9 marzo 2020 e sino all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva allo stesso 11 maggio 2020 con l'eccezione:

a) per il settore civile in relazione alla competenza di questo tribunale: delle udienze nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di cui agli articoli 283 e 351 del



codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

b) per il settore penale in relazione alla competenza di questo tribunale: delle udienze di convalida dell'arresto o del fermo, delle udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione e nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (per il disposto degli art. 36 comma 2 d.l. n. 23/2020) scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, delle udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale;

considerato che nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari e per i giudizi di divisione la sospensione riguarda anche le attività di vendita e tutte le altre attività svolte materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) che comportano lo spostamento di persone o contatti tra le stesse;

ritenuto che, in via di urgenza, alla luce del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, occorre integrare le modalità di attuazione delle disposizioni già emanate a seguito del decreto legge 8 marzo 2020 n.11 per il Tribunale, l'ufficio NEP e l'ufficio del giudice di pace;

sentito il Procuratore della Repubblica

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia

dispone

quanto segue

Indicazioni generali

Istanze, richieste e copie

Le istanze e le richieste di accesso agli atti, consentite unicamente per ragioni di urgenza, devono essere formulate, con specifica indicazione dei motivi, a mezzo pec agli indirizzi riportati di seguito.

Le risposte saranno comunicate all'indirizzo pec da cui parte la richiesta con l'indicazione del giorno e dell'ora (tra le 11.00 e le 13.00) dell'accesso.

La richiesta di copie urgenti di atti deve essere effettuata in via telematica agli stessi indirizzi indicati di seguito.

L'ufficio comunicherà la data di ritiro dell'atto.

Le risposte devono essere esibite al personale di vigilanza per poter accedere nei locali del Tribunale.

I moduli da utilizzare per le principali richieste saranno pubblicati sul sito del Tribunale di Civitavecchia.

Saranno in ogni caso ritenute valide le richieste effettuate utilizzando modelli reperiti su siti autorizzati dal Ministero della Giustizia.

Personale amministrativo

Con ordine di servizio del 19 marzo 2020 sono state definite le modalità di lavoro del personale e le presenze nei locali in attuazione dell'art. 87 d.l. 17 marzo 2020 n. 18.

Tirocinio

I tirocinanti concorderanno con i giudici affidatari le modalità per la prosecuzione del tirocinio senza essere presenti in ufficio.

Accesso al Palazzo di Giustizia

Si conferma il contenuto del decreto adottato congiuntamente da questo presidente con il Procuratore della Repubblica in data 9 marzo 2020 secondo il quale è consentito l'accesso nei locali unicamente:

- ai magistrati, al personale degli uffici, al personale addetto alla sorveglianza ed ai servizi di pulizia e manutenzione;
- alle parti e ai loro difensori impegnati in udienza non prima di un orario di 15 minuti antecedente a quello in cui è fissata l'udienza;
- ai testimoni impegnati in processi che non risultano nell'elenco di quelli

da rinviare anch'essi non prima di un orario di 15 minuti antecedente a quello in cui è fissata l'udienza;

- agli avvocati e alle parti autorizzate previa esibizione della comunicazione di convocazione per esame atti, ritiro copie o altro da parte della cancelleria;

- agli avvocati, nell'orario di accesso agli uffici UNEP dalle ore 8.30 alle ore 10.00, in relazione alle richieste di atti urgenti da compiersi entro le 48 ore successive;

- ai componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia;

- al Presidente e al Segretario della Camera penale e della Camera civile;

- agli incaricati dei lavori presso il Tribunale limitatamente all'orario pomeridiano.

Si precisa che l'accesso ai locali è precluso anche ai soggetti interessati alla attività della Camera di Mediazione ad eccezione del Presidente e del Segretario della Camera di Mediazione.

Si precisa che è consentito l'accesso unicamente al personale previsto nei turni di "presenza in ufficio" determinato con l'odierno ordine di servizio e con i successivi provvedimenti di turnazione.

Sezione civile

Le udienze civili sono rinviate ex lege ai sensi dell'art. 83 comma 1 d.l. 18 marzo 2020 n. 18, con eccezione di quelle aventi ad oggetto le materie sopra indicate sub a), la cui individuazione è delegata al presidente della sezione civile e quelle la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, secondo quanto riportato in seguito; il rinvio, a data successiva all'11.5.2020, è disposto con ordinario decreto inserito nel fascicolo telematico ovvero, ove non sia possibile, con decreto inserito nel fascicolo cartaceo e comunicato alle parti.

L'orario dei processi che rientrano nelle eccezioni sopra riportate sub a) deve essere scaglionato in modo tale da evitare affollamenti nelle aule d'udienza e nei corridoi.

Il presidente della sezione civile, quale delegato di questo presidente, per le cause non ancora assegnate, ed i giudici della sezione civile, per le cause già assegnate, procederanno alla individuazione, con il decreto non

impugnabile previsto dall'art. 83 comma 3 lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Si terrà conto nella individuazione di tali procedimenti, nel settore civile, di quelli che si trovano in fase decisoria o, comunque, di definizione e di quelli iscritti prima dell'1 gennaio 2016 e, nel settore lavoro, delle prime fasi dei procedimenti ex art. 1, c. 47 e ss l. n. 92/2012; delle prime fasi dei procedimenti ex art. 28 St. lav.; delle prime fasi dei procedimenti aventi ad oggetto discriminazioni; dei ricorsi cautelari; delle cause mature per la decisione ove entrambe le parti abbiano già depositato le note conclusionali nel termine assegnato.

Queste procedure, ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, saranno trattate, anche nell'ipotesi di cui all'art. 429 c.p.c., mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ovvero mediante collegamenti da remoto.

Ai difensori sarà comunicato in un congruo termine il provvedimento di fissazione dell'udienza telematica.

E' fatta salva la facoltà dei procuratori di ciascuna delle parti di chiedere, qualora ricorrano giusti motivi, la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e dei difensori personalmente ovvero la celebrazione dell'udienza o anche, soltanto, la lettura del dispositivo, in videoconferenza con metodi di collegamento da remoto.

I magistrati del settore civile potranno svolgere in via telematica le operazioni relative al giuramento CTU (in analogia a quanto previsto dalle linee guida per le procedure esecutive emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 ottobre 2017) per le procedure individuate come urgenti.

Nelle procedure esecutive immobiliari e nella fase di vendita delle divisioni i termini per tutte le attività devono ritenersi sospesi e tutti gli esperimenti di vendita fissati fino all'11 maggio 2020 sono revocati, come previsto nel provvedimento emesso in data 18 marzo 2020 dai giudici

dell'esecuzione integrato in data 9 aprile 2020, ed è altresì sospesa, fino all'11 maggio 2020, la pubblicazione di tutti gli avvisi di vendita. Per ogni altra indicazione si rimanda alla circolare emanata dai giudici dell'esecuzione in data 18 marzo 2020 ed integrata in data 9 maggio 2020. Nelle procedure esecutive mobiliari le vendite sono sospese fino all'11 maggio 2020 ed i termini per la presentazione delle offerte, nelle vendite in corso, sono sospesi fino alla stessa data e riprendono a decorrere dal 12 maggio 2020.

Le udienze in materia di esecuzione immobiliare, mobiliare e presso terzi sono rinviate ex lege ai sensi dell'art. 83 comma 1 d.l. 18 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020 per il disposto dell'art. 103 u.c. del citato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

La sospensione riguarda anche le procedure concorsuali in genere compresi i procedimenti prefallimentari. Per i ricorsi di fallimento depositati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 si applica il disposto dell'art. 10 d.l. n.23/2020. Per ogni altra indicazione relativa alle procedure concorsuali si rimanda alla circolare emanata dal giudice delegato ai fallimenti in data 19 marzo 2020.

Nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, l'udienza venga tenuta solo ove sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori ed il giudice non ritenga prima facie infondata la richiesta, sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; che le altre udienze fissate fino all'11 maggio 2020 siano rinviate con decreto inserito nel fascicolo telematico ovvero, ove non fosse possibile, con decreto inserito nel fascicolo cartaceo e comunicato alle parti.

I colloqui degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici dell'esecuzione e con il giudice delegato nonché dei curatori e degli amministratori di sostegno con il giudice tutelare sono sospesi sino alla data dell'11 maggio 2020.

Per eventuali particolare urgenze, dettagliate in modo specifico e concreto, che non possono essere indicate per iscritto mediante deposito degli atti nel fascicolo telematico, i detti colloqui saranno tenuti eventualmente su

piattaforma Microsoft TEAMS, concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati attraverso gli indirizzi di posta elettronica delle rispettive cancellerie sotto riportati ovvero i diversi indirizzi indicati nelle circolari emesse dai g.e. e dai g.d.

Le comunicazioni destinate alla cancelleria vanno rivolte ai seguenti indirizzi

Volontaria giurisdizione e successioni

volgiurisdizione.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria civile

contenziosocivile.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria lavoro

lavoro.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Esecuzioni immobiliari e mobiliari

esecuzionivicili.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria fallimentare

fallimentare.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Gli uffici relativi alle spese di giustizia e recupero crediti restano chiusi al pubblico fino all'11 maggio 2020 ma le istanze dirette all'ufficio possono essere formulate, con specifica indicazione dei motivi, a mezzo pec al seguente indirizzo:

spesedigustizia.tribunale.civitavecchia@giustizia.it

Settore penale

Le udienze penali sono rinviate ex lege ai sensi dell'art. 83 comma 1 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, con eccezione di quelle aventi ad oggetto le materie sopra indicate sub b).

Ad eccezione dei processi relativi a tali materie si provvederà con rinvii d'ufficio fuori udienza da notificare alle parti con le modalità indicate dall'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18.

I magistrati della sezione penale utilizzeranno, ove possibile, modalità di collegamento a distanza per le udienze del Giudice per le indagini preliminari di convalida di fermi ed arresti e per tutti gli altri casi in cui si ritenga opportuno e/o necessario in attuazione del disposto dell'art. 83 comma 12 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 secondo il quale: *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto”*.

Per i procedimenti a carico di persone detenute, il presidente del collegio o il giudice, avvertirà il difensore e l'imputato, con provvedimento da notificare nel termine di 5 giorni prima dell'udienza, che l'udienza sarà rinviata d'ufficio, con contestuale sospensione dei termini di custodia, se l'imputato o il difensore non facciano pervenire, fino a 72 ore prima dell'udienza, dichiarazione espressa in cui si chiede che il processo abbia regolare corso. In tal caso il processo si terrà, ove possibile, in videoconferenza, salvo rinuncia a comparire dell'imputato.

Per i procedimenti in cui sono applicate altre misure cautelari o di sicurezza, il procedimento sarà in ogni caso rinviato d'ufficio se l'imputato o il difensore non facciano pervenire, fino a 72 ore prima dell'udienza, dichiarazione espressa in cui si chiede che il processo abbia regolare corso. I giudici della sezione penale terranno regolarmente udienza nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale, previo provvedimento motivato con il quale, su richiesta di parte, se ne dichiara l'urgenza.

Il contenuto del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Camera penale in data 26 maggio 2016 (che si allega al presente decreto) in ordine al deposito telematico degli atti è confermato e se ne darà esecuzione; è autorizzato fino all'11 maggio 2020, il deposito telematico anche degli atti per i quali tale modalità di deposito era esclusa nel protocollo.

Il deposito deve essere, tuttavia, limitato agli atti urgenti o comunque, a quelli per i quali, il deposito è strettamente necessario.

Le comunicazioni destinate alla cancelleria vanno rivolte ai seguenti indirizzi

Dibattimento penale

dibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Postdibattimento

postdibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Ufficio GIP/GUP

gip.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Impugnazioni penali e corpi di reato

postdibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Ufficio del Giudice di pace

Tutte le udienze civili e penali dinanzi al Giudice di pace sono rinviate a data successiva all'11 maggio 2020.

Gli uffici del Giudice di pace sono chiusi al pubblico; la richiesta di eventuale accesso per il compimento di attività urgenti e qualsiasi altra richiesta relativa ad attività urgenti deve essere trasmessa a mezzo pec all'indirizzo gdp.civitavecchia@giustiziacert.it

La comunicazione del rinvio di tutti i processi dinanzi al Giudice di pace è stata inserita sul sito del Tribunale di Civitavecchia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.

Unep

L'orario di accesso agli uffici UNEP è limitato dalle ore 8.30 alle ore 10.00 in relazione alle richieste di atti urgenti da compiersi entro le 48 ore successive.

La regolamentazione delle attività dell'ufficio è delegata alla dirigente dell'UNEP che comunicherà a questo presidente, per la ratifica, i provvedimenti via via adottati.

La richiesta di copie di atti, di certificazioni e documenti all'UNEP ed ogni altra richiesta, ad eccezione delle richieste urgenti sopra riportate, è operata per via telematica al seguente indirizzo:

unep.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Ulteriori provvedimenti saranno adottati per la regolamentazione della seconda fase della situazione di emergenza (allo stato, successiva all'11 maggio 2020) come previsto dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020

n. 18.

Il presente decreto è trasmesso al Presidente della Corte d'Appello di Roma, al Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia, ai magistrati e al personale dell'Ufficio ed è pubblicato sul sito del Tribunale di Civitavecchia.

Si chiede la pubblicazione del decreto sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e se ne autorizza la più ampia diffusione.

Civitavecchia 10 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito